



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
ex DGPQA – Pqa 1

Alla c.a. di

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale agricoltura, caccia e
pesca
Servizio agricoltura sostenibile
agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c.:

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF II
PREF III
SEDE

ACCREDIA
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Colture parallele pomodoro da industria in agricoltura biologica

Con la presente si fornisce riscontro alla Regione Emilia-Romagna che con la nota Prot. Masaf 41921 del 29 gennaio 2024 ha chiesto a questo Ministero di esprimere una interpretazione univoca sulla possibilità di utilizzare l'epoca di maturazione e la coltivazione in diversi corpi aziendali quali parametri per definire 'facilmente distinguibili' varietà di pomodoro da industria, avendo riscontrato differenze interpretative da parte degli organismi di controllo su tale punto.

L'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. UE 2018/848 stabilisce che '*L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica*' e, il paragrafo 7 dello stesso articolo che prevede '*Fatto salvo il paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la*

produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica ...per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili deve essere considerato, a tutti gli effetti, una deroga al requisito precedentemente citato e come tale consentito solo in casi limitati e quando siano verificate tutte le condizioni applicabili e necessarie per garantire la conformità del prodotto biologico in tutte le fasi della produzione, preparazione e commercializzazione.

Tale considerazione risulta avvalorata da quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento che per tale specifico caso prevede *'I controlli ufficiali eseguiti ... per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare ... la verifica dell'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del presente regolamento in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione e, nei casi in cui l'azienda comprende unità di produzione non biologica o in conversione, la verifica delle registrazioni e delle misure o procedure o soluzioni in atto per garantire la chiara ed effettiva separazione tra unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, nonché tra i rispettivi prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze e i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica'*.

Infine pare utile richiamare il parere già espresso da questo Ministero nella nota 39003 del 24/05/2018 e ribadito nella nota 86722 del 10 dicembre 2019, secondo cui *'nel caso di produzione parallela in una azienda biologica di due varietà di una specie vegetale, per "facilmente distinguibile" si debba intendere una oggettiva immediata e agevole possibilità di riconoscere le due colture e/o prodotti senza il bisogno di alcuna specifica tecnica d'indagine o di una particolare competenza professionale non riconducibile alla normale preparazione di base per un tecnico agrario o agronomo'*.

Atteso quanto sopra si ritiene che l'epoca di maturazione, quando sussista la possibilità della contemporanea presenza in campo e/o nell'azienda di prodotto biologico in conversione e non biologico non facilmente distinguibile per altre caratteristiche distintive, non possa costituire un parametro per definire *'facilmente distinguibili'* due varietà di una stessa specie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 del Reg. UE 2018/848 anche nel caso in cui un'azienda sia costituita da diversi corpi aziendali separati tra loro.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRETTORE GENERALE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)